

## **REGOLAMENTO**

### **per la concessione del patrocinio**

#### **Art. 1 – Finalità**

1.1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte del Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano.

#### **Art. 2 – Principi generali**

2.1. Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali del CND di Bolzano.

2.2. La concessione del patrocinio non coinvolge il CND in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

2.3. Salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, la concessione del patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per il CND impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, ordinario o straordinario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l'assunzione di altre obbligazioni (comunque configurate), né la compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.

2.4. Il patrocinio ha durata commisurata al singolo evento ovvero, in caso di pubblicazioni o altre iniziative editoriali, è strettamente limitato alle stesse. Sono escluse estensioni automatiche o tacite della durata o dell'oggetto del patrocinio, in relazione ad altre iniziative connesse o affini, anche se realizzate dallo stesso soggetto richiedente. Pertanto, per qualsiasi proroga temporale ovvero ulteriore evento, anche analogo a uno già presentato, o per aggiornamento delle pubblicazioni per le quali è stato ottenuto il patrocinio del CND o estensione ad altre iniziative editoriali, il soggetto richiedente dovrà formulare una nuova istanza.

#### **Art. 3 – Iniziative ammesse al patrocinio**

3.1. Il patrocinio è discrezionalmente concesso sulla base di decisione insindacabile del CND di Bolzano a iniziative che perseguano finalità culturali e scientifiche coerenti con gli ambiti di attività del CND.

3.2. Il patrocinio può essere concesso esclusivamente a iniziative promosse da enti, pubblici o privati, che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza e credibilità, che perseguano finalità di natura sociale, culturale o scientifica e che non ricadano in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi genere con il CND.

3.3. La data dell'iniziativa per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal CND o da esso in precedenza patrocinate.

3.4. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio sono a titolo esemplificativo le seguenti:

– convegni, congressi, seminari, workshop, master, iniziative di studio o di ricerca e altre iniziative similari;

- opere editoriali e pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali;
- manifestazioni culturali e scientifiche in genere.

#### **Art. 4 – Procedura per il rilascio del patrocinio**

4.1. Per ottenere il patrocinio, il richiedente deve inoltrare istanza scritta al CND di Bolzano almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. È in facoltà del CND prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

4.2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al CND di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- la descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma dell'iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni dell'iniziativa;
- la data dell'iniziativa;
- ogni altra notizia utile.

4.3. Nell'istanza il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare se per la medesima iniziativa è stato richiesto o già concesso patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, con l'indicazione dell'ente o degli enti in questione.

4.4. Nell'istanza il soggetto richiedente è tenuto ad accettare espressamente e senza condizioni le norme stabilite dal presente Regolamento.

4.5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato dal CND con provvedimento scritto comunicato al richiedente. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

#### **Art. 5 – Utilizzo del patrocinio**

5.1. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione per il soggetto beneficiario a utilizzare formalmente denominazione e logo del CND di Bolzano e a fare menzione del patrocinio apponendo su tutto il materiale inerente l'iniziativa la dicitura «Con il patrocinio del Consiglio Notarile di Bolzano».

5.2. Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dal CND. A tal fine il soggetto beneficiario ha l'obbligo di trasmettere al CND le bozze del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa.

5.3. In caso di opere editoriali o pubblicazioni di prodotti cartacei e multimediali, l'utilizzo del patrocinio comporta l'obbligo di consegnare al CND, a titolo gratuito, un numero di copie del prodotto realizzato almeno pari al numero di notai iscritti a ruolo nel distretto di Bolzano maggiorato di un'unità.

#### **Art. 6 – Contributo economico connesso al patrocinio**

6.1. La concessione di un contributo economico a sostegno dell'iniziativa patrocinata può essere riconosciuta dal CND di Bolzano soltanto a favore di iniziative di particolare interesse notarile.

6.2. Ai fini dell'ottenimento del contributo, nell'istanza di cui all'art. 4 il soggetto richiedente ha l'onere di formulare specifica richiesta, con indicazione dell'ammontare presuntivo dei costi dell'iniziativa.

6.3. L'ammontare del contributo, nonché i tempi e le modalità di erogazione dello

stesso, sono rimessi all'esclusiva decisione discrezionale del CND.

6.4. La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di fornire al CND un dettagliato resoconto delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa patrocinata.

6.5. In sede di approvazione del bilancio preventivo annuale, il CND fissa l'ammontare complessivo massimo dei contributi che possono essere concessi nel corso dell'esercizio alle iniziative di cui al presente Regolamento.

### **Art. 7 – Revoca del patrocinio**

7.1. Il patrocinio può essere revocato in qualsiasi tempo a insindacabile giudizio del CND di Bolzano e con mera comunicazione scritta.

7.2. In ogni caso il CND provvede alla revoca immediata del patrocinio, qualora:

- l'iniziativa patrocinata presenti significative difformità rispetto al programma descritto nell'istanza;
- l'iniziativa patrocinata risulti, da verifiche successive, non rispondente a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- il soggetto beneficiario tenga una condotta in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento o, comunque, suscettibile di arrecare pregiudizio all'immagine del CND.

7.3. In caso di revoca del patrocinio, nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio era stato concesso.

7.4. L'uso improprio o illegittimo del patrocinio, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta l'impossibilità per l'ente di ottenere il patrocinio del CND per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni per il risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.